

**UFFICIO DI SORVEGLIANZA
PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE**

SIUS 3962/2015

Ord. _____

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

VISTI gli atti relativi al reclamo formulato, ai sensi dell'art.35-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354, da:

G. G., nato a xxx , il xxx, attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Tolmezzo, avente ad oggetto:

**RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTI LESIVI DI DIRITTI
COSTITUZIONALMENTE GARANTITI (art. 35-bis L. n. 354/75)**

sciogliendo la riserva adottata all'udienza del **10 dicembre 2015**, ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

Il reclamo

1. Il detenuto in epigrafe generalizzato ha proposto reclamo avverso la decisione della Direzione penitenziaria della CC Tolmezzo, assunta in data 12.08.15, di vietare la consegna all'interessato di due riviste per adulti da quest'ultimo regolarmente acquistate presso la CC di Cuneo poiché in libera vendita. Il detenuto ritiene incomprensibili le ragioni del rifiuto, atteso che non vi sono divieti in relazione all'acquisto delle dette riviste e che la maggior parte dei detenuti ne possiede. Il reclamante richiama al proposito, una decisione della Corte di Cassazione in termini favorevoli al diritto di tenere presso di sé pubblicazioni per adulti. Per tali motivi, il detenuto chiede la restituzione delle riviste e la possibilità di acquistarne liberamente anche presso le case editrici.

La posizione dell'Amministrazione

2. Con nota in data 19.08.15, la Direzione penitenziaria della CC Tolmezzo rileva che la libera disponibilità di riviste per adulti presso i detenuti sarebbe

contraria alle esigenze trattamentali, che dovrebbero, al contrario, essere favorite presso i detenuti mediante <<la lettura di libri e riviste formative e istruttive, di arricchimento intellettuale, che consenta agli stessi di riscattarsi nel migliore dei modi da quella "sottocultura" che caratterizza fortemente gli ambienti delinquenti e della criminalità organizzata. E' evidente >> secondo la Direzione penitenziaria di Tolmezzo << che le riviste in questione non hanno alcuna valenza in tal senso ma costituiscono al contrario uno strumento per rimanere ancorati ad una limitata attività intellettuale, sicuramente non proficua e non utile alla migliore rieducazione delle persone che evidentemente in passato non hanno avuto alcuna possibilità di evoluzione in termini di civiltà.>> Per la stessa ragione, sottolinea ancora la Direzione penitenziaria, non è stato in passato autorizzato l'acquisto di riviste che trattano di armi, ovvero l'acquisto di playstation o videogiochi.

2.1. Tali argomentazioni sono ribadite dalla Direzione penitenziaria di Tolmezzo nella memoria dd.20.11.15, ritualmente depositata, nella quale si osserva che nel "modello 72" vigente presso la CC Tolmezzo non è inserito alcun nome di rivista, ma i detenuti inseriscono nel modello i titoli delle riviste che intendono acquistare. Le riviste per adulti – osserva la Direzione penitenziaria – non presentano alcuna utilità didattica o rieducativa, alimentando anzi la cultura della sopraffazione che caratterizza certi ambienti delinquenti, che << può essere solamente nutrita ed accresciuta dalla lettura di certe riviste, dove solitamente la figura femminile (ma non solo) è relegata a funzione di mero oggetto di meccaniche fantasie erotiche e affatto rispettata nella propria dignità di persona portatrice di valori morali oltre che intellettuali.>>

2.2. La Direzione penitenziaria rammenta, inoltre, che la Cassazione, con sentenza n.45410/2011, ha statuito che << il Magistrato di Sorveglianza ha rilevato che la rivista che il detenuto richiedeva di acquistare non costituisce un oggetto di indispensabile utilizzo e, conseguentemente, il suo mancato inserimento nell'elenco dei beni e dei generi per i quali è intervenuta la convenzione tra la ditta appaltatrice e la direzione dell'istituto penitenziario, non costituisce violazione di un diritto del detenuto.>> Secondo l'avviso della Direzione penitenziaria di Tolmezzo, il reclamo del detenuto non sarebbe

pertanto accoglibile in quanto il diniego reclamato non lederebbe o limiterebbe in senso assoluto alcun diritto costituzionalmente garantito << ma la contrario costituisce stimolo ed incoraggiamento, da parte della direzione stessa, ad intraprendere la strada verso una evoluzione intellettuale che consenta la migliore rieducazione del condannato.>> Per tali motivi, la direzione della CC Tolmezzo chiede che il reclamo del detenuto sia dichiarato inammissibile.

La natura della pretesa giuridica azionata

3. Il reclamo è formulato da detenuto in espiazione di pena, attualmente sottoposto allo speciale regime di sospensione di talune regole dell'ordinario trattamento ai sensi dell'art.41-bis, ord. penit. L'oggetto della doglianza attiene, precisamente, alla richiesta di poter ricevere in consegna due copie di riviste per adulti a contenuto pornografico, regolarmente acquistate presso la CC Cuneo ove l'interessato era precedentemente detenuto, sulla base del disposto dell'art. 18, comma 6, della l. 26 luglio 1975, n. 354, per cui << *I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.*>>

4. Nella fattispecie, il reclamante aziona la pretesa giuridica di tenere presso di sé delle riviste in libera vendita all'esterno, facoltà che gli è stata preclusa da una decisione dell'Amministrazione. Tale diritto trova copertura nell'espresso disposto legislativo di cui all'art. 18, comma 6, ord. penit. E' indubbio, pertanto, nel caso che qui occupa, la tutelabilità della detta posizione soggettiva e la sua astratta meritevolezza sul piano dei valori tutelati dall'ordinamento, con conseguente giustiziabilità della stessa ai sensi del coordinato disposto degli artt.35-bis e 69, lett.b), l. 26 luglio 1975, n.354, atteso che tale compendio normativo assicura la possibilità di un intervento giudiziale in rapporto alle condotte dell'Amministrazione dalle quali derivi al detenuto – per violazione della legge penitenziaria e del relativo regolamento – un pregiudizio attuale e grave all'esercizio di diritti (art. 69, lett. b), ord. penit.). Tali presupposti risultano entrambi sussistenti, nel caso di specie, sia al momento della proposizione del ricorso, sia al momento attuale della

presente decisione, non risultando che la Direzione penitenziaria abbia, medio tempore, acceduto alla richiesta dell'interessato di vedere soddisfatta una facoltà afferente ad un diritto stabilito dall'Ordinamento penitenziario, nei termini sopra precisati, ed avendo inciso la decisione dell'Amministrazione sul detto diritto in termini tali da vanificarne integralmente l'esercizio.

Gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nella fattispecie

5. Dagli atti acquisiti, risulta che il detenuto, con "domandina" in data 05.08.15, ha chiesto << *la restituzione di 2 riviste "porno" detenute al magazzino posto che sono state acquistate a Cuneo ed erano in libera vendita (art. 18 comma 6 O.P.)*>>. Subito sotto la richiesta, si legge inoltre un appunto anonimo – di difficoltosa leggibilità – che esplicita l'inopportunità della consegna delle riviste per la presenza di personale femminile presso l'ufficio e in quanto nell'istituto di Tolmezzo la detta tipologia di riviste non è in vendita. La Direzione penitenziaria di Tolmezzo ha – comunque – steso in calce alla "domandina" il rigetto della medesima, nel senso che << *non si autorizza la consegna. Non si ritengono di valenza trattamentale.*>> Tali succinte motivazioni sono state meglio esplicitate nelle sopra illustrate note difensive dimesse dalla competente Direzione penitenziaria.

6. Va preliminarmente considerato che il fenomeno sessuale, quale espressione fondamentale della persona umana, è stato preso in considerazione dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, nel senso di ricomprendere il comportamento sessuale (in cui può facilmente ricondursi la fruizione di specifico materiale, quali appunto le riviste pornografiche), tra gli aspetti intimi della vita privata meritevoli di tutela.

7. Nel diritto interno, l'art. 18, comma 6, l. 26 luglio 1975, n. 354 stabilisce che << *I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.*>> disegnando quindi una fattispecie in cui la discrezionalità dell'autorizzazione amministrativa appare sostanzialmente vincolata al mero riscontro della condizione prevista dalla legge circa la liceità delle pubblicazioni e della più generale verifica della compatibilità del

possesso della stampa con le esigenze di ordine e sicurezza dell'istituto, atteso che il diritto sancito dalla evocata disposizione di matrice penitenziaria trova copertura costituzionale nell'art. 21 della Carta fondamentale.

8. Con specifico riferimento allo specifico profilo rilevante del caso qui in esame, è stato efficacemente rilevato che il detenuto, a seguito dello stato di detenzione, viene ad essere "simbolicamente castrato dal suo celibato involontario" sicché egli cerca di sostituire questo spazio vuoto nella affettività, avvalendosi, il più delle volte di materiale pornografico. Al proposito merita ricordare che già prima della riforma penitenziaria del 1975, era scomparsa ogni forma di censura sulla stampa, e che le limitazioni possono attenerne – oltre al già evocato profilo della liceità del materiale – solo per esigenze di ordine e di spazio o relative alla regolamentazione delle modalità di ricezione della stampa dall'esterno. Un decisivo contributo alla affermazione del diritto del detenuto di tenere presso di sé materiale anche di tipo pornografico è stato, infine, offerto dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 8-11 febbraio 1999, n.26, investita della questione della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (tra l'altro, proprio in seguito alla rimessione da parte del magistrato di sorveglianza chiamato a decidere una questione sostanzialmente analoga alla presente), ha stabilito che << devono essere salvaguardati quei diritti non temporaneamente compressi per effetto della pena.>> Tale principio ha aperto le porte alla possibilità del detenuto di ricevere e, quindi, trattenere questa tipologia di riviste, sebbene le stesse non siano considerate "oggetto di indispensabile utilizzo" e, pertanto, ricomprendibili nell'elenco dei beni acquistabili all'esterno per il tramite di imprese convenzionate con la struttura penitenziaria. La giurisprudenza di legittimità ha, comunque, ribadito la legittimità del possesso di tale materiale precisando che il detenuto << ben potrà farsi inviare la rivista ... acquistandola direttamente dalla casa editrice ovvero facendosela spedire per posta dai familiari o da altri soggetti che l'acquisteranno per lui dall'esterno>> (Cass. n.45410/2011).

9. Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza di merito (cfr. Mag. Sorv. Vercelli, ord. 26 maggio 2005, in Giur.Mer. 2006, 400 e in Della Casa-Giostra, *Ordinamento Penitenziario*

Commentato, sub art. 18, 230), che ha puntualizzato come la previsione di legge preveda quale unico parametro di riferimento per l'ingresso delle pubblicazioni negli istituti di pena la libera circolazione delle stesse.

10. Alla luce di tale fondamentale principio, con riferimento alla questione della ricezione e disponibilità della stampa pornografica, deve ritenersi che il legislatore abbia assunto una chiara posizione nel senso di prevedere quale unico criterio discrezionale ai fini dell'esercizio del diritto sancito dal comma 6, art. 18 ord. penit., la liceità o illiceità delle pubblicazioni stesse. L'esercizio di tale diritto del soggetto ristretto, in ossequio all'art. 21, comma 6 Cost. e 27 comma 3 Cost., deve, inoltre, essere temperato con le esigenze di ordine e sicurezza, con il decoro che deve essere mantenuto in tutte le zone dell'istituto, e con la tutela dei terzi non consenzienti (tra i quali sono ricompresi gli operatori penitenziari).

La valutazione della fattispecie

11. Nel caso di specie, per espressa ammissione della Direzione penitenziaria della CC Tolmezzo, le riviste per adulti acquistate dal reclamante e depositate presso il magazzino dell'istituto sono in libera vendita all'esterno e non hanno contenuto illecito.

12. Con riguardo alle motivazioni esplicitate dalla direzione penitenziaria di Tolmezzo, appare prima facie evidente come nella fattispecie il divieto opposto non si riferisca alla natura illecita delle riviste. Non sono state, inoltre, addotte esigenze afferenti al decoro dell'istituto penitenziario ovvero ragioni di tutela della sensibilità degli altri ospiti dell'istituto penitenziario. La motivazione del diniego si riferisce soltanto al ritenuto scarso o – addirittura - controproducente effetto sul piano della rieducazione del condannato. Pur a prescindere dal rilievo che, alla luce del principio stabilito dall'art. 18, comma 6, ord. pen., non sono sindacabili le motivazioni del foro interno per le quali il soggetto detenuto preferisce una determinata tipologia di letture, deve rilevarsi che la censura preventiva praticata in relazione a determinate tipologie di letture pare non coerente rispetto alle esigenze rieducative di soggetti adulti, atteso che il trattamento penitenziario e soprattutto quello rieducativo deve consistere in

una "offerta" del medesimo e non può contemplare alcuna imposizione o divieto, che ne vanificherebbe la natura di libera e spontanea adesione (che, a sua volta, favorisce l'introduzione di modelli di vita socialmente compatibili) e che giustifica, oltretutto, la compatibilità di tale pratica trattamentale con i diritti di libertà propri della nostra società democratica. Si osserva, altresì, che stabilire a priori alcune scelte in materia di letture consentite ai detenuti, o addirittura i passatempo cui essi possono dedicarsi – pur sulla base della commendevole aspirazione ad una elevazione culturale della popolazione ristretta e fatte salve le esigenze organizzative e preventive – rischia di accentuare quel fenomeno di infantilizzazione dei soggetti ristretti che è stato da tempo sottolineato dagli studi in materia come uno dei più incisivi ostacoli al percorso di responsabilizzazione e di evoluzione della personalità di coloro che si trovano a vivere l'esperienza della carcerazione.

13. Per completezza, trattandosi di detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis, ord. penit., va osservato che sono effettivamente possibili, in via generale, limitazioni alla ricezione della stampa (ma in questo caso con intervento dell'autorità giudiziaria: art.18, comma 3, ord. penit.), ma queste ultime possono giustificarsi soltanto con l'assolvimento di esigenze preventive connesse alla pubblica sicurezza ovvero al rischio della commissione di reati, che legittimano, in rapporto al più elevato livello di pericolosità soggettiva espresso dal provvedimento ministeriale di adozione del detto regime speciale, incisioni di facoltà e diritti fondamentali della persona, tra le quali (lett. c), art. 41-bis, ord. penit.) anche quella di ricevere "oggetti" dall'esterno, locuzione che – per la sua genericità – può comprendere anche pubblicazioni e riviste (Cass. Sez. 1, n. 1774 del 29/09/2014, Cc. (dep. 15/01/2015), Rv. 261858, P.M. in proc. Tarallo, *CED*).

14. La decisione assunta dalla Direzione penitenziaria oggetto del reclamo non si pone, pertanto, in linea con le coordinate normative sopra evocate e con l'osservanza dei presidi di tutela all'esercizio delle facoltà sussunte dall'art. 18, ord. penit. La determinazione della Direzione della CC Tolmezzo appare, invece, correttamente assunta laddove non abbia consentito all'interessato di acquistare in autonomia e liberamente le riviste per adulti presso le case

editrici, dal momento che una tale richiesta è rimessa alla autorizzazione della direzione penitenziaria, competente a stabilire le modalità di ricezione della stampa e delle pubblicazioni dall'esterno.

Conclusioni

15. In conclusione, la decisione della Direzione penitenziaria di Tolmezzo di vietare la consegna al detenuto delle due riviste per adulti regolarmente acquistate dal reclamante, poiché motivata con ragioni diverse dalla natura illecita delle pubblicazioni stesse, dall'esigenza di mantenere il decoro dell'istituto o da ragioni di tutela della sensibilità di soggetti terzi, si pone in contrasto con il diritto sancito dall'art.18, comma 6, l. 354/75.

16. Il pregiudizio arrecato al detenuto in seguito alla decisione reclamata è attuale, poiché non risulta che la direzione penitenziaria abbia, alla data della presente decisione, acceduto alla richiesta dell'interessato; ed altresì grave, poiché incide, neutralizzandola, una facoltà afferente a un diritto sancito dalla legge di ordinamento penitenziario, precisamente dall'art.18, comma 6, l. 354/75, nei termini sopra precisati.

17. Per tale ragione, il reclamo deve essere – per questa parte – accolto e occorre fissare alla direzione penitenziaria un termine – che si stima congruo stabilire in giorni 3 (tre) - per porre rimedio alla violazione come accertata in esito al presente procedimento.

18. Il reclamo non può, nel resto, trovare accoglimento, poiché non può affermarsi sussistente il diritto del soggetto detenuto di acquistare in autonomia e liberamente le riviste per adulti presso le case editrici, dal momento che una tale richiesta è rimessa alla autorizzazione della direzione penitenziaria, competente a stabilire le modalità di ricezione della stampa e delle pubblicazioni dall'esterno.

P.Q.M.

Visti gli artt. 35-*bis*, 69 lett.b) della L. 26.07.1975, n.354; art. 4, comma 2, l. 20.3.1865, n. 2248, all. E; 666, 677, 678, c.p.p.;

Acquisito il parere del P.M. e sentita la difesa, che ha concluso come da verbale,

A C C O G L I E

parzialmente il reclamo;

D I C H I A R A

che il detenuto in epigrafe generalizzato ha subito un pregiudizio attuale e grave per effetto all'esercizio di un proprio diritto per effetto della disposizione della Direzione penitenziaria di Tolmezzo che ha vietato la consegna al detenuto in epigrafe generalizzato di due riviste per adulti depositate presso il magazzino;

A S S E G N A

alla Direzione penitenziaria della CC Tolmezzo il termine di gg. 3 (tre) dalla notifica della presente decisione per porre rimedio alla violazione come sopra accertata;

R E S P I N G E

nel resto reclamo.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza, compresa l'archiviazione del fascicolo.

Udine-Tolmezzo, così deciso il 10 dicembre 2015.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

(dott. Fabio FIORENTIN)